



DELIBERA N. 43 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del [REDACTED], avverso il provvedimento sanzionatorio del Cpl [REDACTED], prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al secondo colloquio di orientamento di base, fissato per il giorno [REDACTED]. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite raccomandata A/R, in data [REDACTED];

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che il [REDACTED] sottoscriveva, in data [REDACTED], presso il Cpl [REDACTED], il Patto di Servizio Personalizzato. Il Cpl concordava con il [REDACTED], un colloquio di “mediazione, preselezione e incrocio D/O” per il giorno [REDACTED]. Il ricorrente non si presentava all’appuntamento fissato in tale data. Il Cpl di

██████████, con un secondo appuntamento, convoca il ricorrente per un colloquio di orientamento di base fissato per il ██████████. Il ██████████ non si presenta anche a tale appuntamento. Il CpI ██████████ invia con raccomandata A/R al ricorrente la nota prot. n. ██████████ del ██████████ con la quale gli viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento del ██████████.

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI, affermando che in occasione del primo appuntamento (██████████) aveva avvisato telefonicamente il CpI che non sarebbe potuto essere presente a causa di un concomitante colloquio di lavoro. In riferimento alla mancata presentazione al secondo appuntamento (██████████) il ██████████ riporta nel ricorso di essere stato impossibilitato a causa di un incidente automobilistico occorsogli.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI ██████████ in data ██████████ trasmette la seguente documentazione: Patto di Servizio sottoscritto dal ██████████ e il ██████████; provvedimento sanzionatorio inviato con raccomandata A/R; ricevuta avvenuta notifica provvedimento sanzionatorio; *screenshot* mancata presentazione del ██████████ al colloquio di preselezione; *screenshot* mancata presentazione del ██████████ al colloquio di primo orientamento; promemoria colloquio del ██████████ inviato al ricorrente. Il CpI ██████████ puntualizza, inoltre, che a tutti gli utenti, unitamente al promemoria dell'appuntamento, vengono consegnate due informative: quella relativa alle sanzioni e quella relativa al "giustificato motivo".

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, il ██████████ non ha prodotto alcun tipo di documentazione atta a motivare la sua assenza agli appuntamenti fissati dal CpI, nelle modalità e nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione.


P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone



Il Segretario
Rita De Rinaldis

